

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ESA-UE

del 2 ottobre 2017

concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno [2017/1923]

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE,

visto l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea con i suoi Stati membri, dall'altra, in particolare l'articolo 41, paragrafo 4, del relativo protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra ⁽¹⁾ (in prosieguo «APE interinale»), si applica in via provvisoria a decorrere dal 14 maggio 2012 tra l'Unione e la Repubblica del Madagascar, la Repubblica di Mauritius, la Repubblica delle Seychelles e la Repubblica dello Zimbabwe.
- (2) Il protocollo n. 1 dell'APE interinale relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa contiene le norme di origine per l'importazione nell'Unione di prodotti originari degli Stati dell'Africa orientale e australe («Stati dell'ESA»).
- (3) A norma dell'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale, le deroghe a dette norme di origine sono concesse automaticamente entro i limiti di contingenti annui di 8 000 tonnellate per le conserve di tonno e di 2 000 tonnellate per i filetti di tonno.
- (4) Il 29 novembre 2012 il Comitato di cooperazione doganale ESA-UE ha adottato la decisione n. 1/2012 ⁽²⁾, che concede una deroga automatica alle norme di origine per le conserve di tonno e i filetti di tonno importati nell'Unione conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017.
- (5) Al fine di consentire un utilizzo efficace e completo del contingente disponibile, Mauritius, Seychelles e Madagascar hanno chiesto una deroga che copra i quantitativi annui di 8 000 tonnellate di conserve di tonno e di 2 000 tonnellate di filetti di tonno importati nell'Unione dal 1° gennaio 2018.
- (6) Dato che il contingente annuo è concesso automaticamente su richiesta degli Stati dell'ESA, è opportuno che il Comitato di cooperazione doganale assegni il quantitativo globale a detti Stati. Occorre dunque concedere una deroga agli Stati dell'ESA in relazione alle 8 000 tonnellate di conserve di tonno e alle 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

⁽¹⁾ GUL 111 del 24.4.2012, pag. 2.

⁽²⁾ Decisione n. 1/2012 del Comitato di cooperazione doganale ESA-UE, del 29 novembre 2012, concernente una deroga alle norme di origine stabilite dal protocollo n. 1 dell'accordo interinale che istituisce un quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati dell'Africa orientale e australe, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al fine di tenere conto della particolare situazione degli Stati dell'Africa orientale e australe con riguardo alle conserve di tonno e ai filetti di tonno (GU L 347 del 15.12.2012, pag. 38).

- (7) Il riferimento alle «conserve di tonno» all'articolo 42, paragrafo 8, del protocollo n. 1 dell'APE interinale va inteso come comprensivo del tonno conservato in olio vegetale o in altri modi. Per questi tipi di tonno l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽¹⁾ («nomenclatura combinata»), fa riferimento al termine «conserve». Il termine «conserve di tonno» comprende sia il tonno in scatola che il tonno confezionato sottovuoto in sacchetti di plastica o in altri imballaggi. È opportuno quindi utilizzare il termine «conserve di tonno».
- (8) A fini di chiarezza è opportuno esplicitare che, affinché le conserve di tonno e i filetti di tonno possano beneficiare della deroga, il tonno non originario ammesso nella produzione di conserve di tonno dei codici NC 1604 14 21, 31 e 41, 1604 14 28, 38 e 48, ex 1604 20 70 e di filetti di tonno del codice NC 1604 14 26, 36 e 46 è il tonno delle voci SA 0302 o 0303.
- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le norme relative alla gestione dei contingenti tariffari. Tali norme dovrebbero essere applicate alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione.
- (10) La deroga deve essere concessa per un periodo di cinque anni, come previsto all'articolo 42, paragrafo 10, lettera a), del protocollo n. 1 dell'APE interinale.
- (11) Per consentire un controllo efficace dell'applicazione della deroga, è necessario che le autorità degli Stati dell'ESA comunichino periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sui certificati di circolazione EUR.1 rilasciati,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga al protocollo n. 1 dell'APE interinale e conformemente all'articolo 42, paragrafo 8, dello stesso protocollo, le conserve di tonno e i filetti di tonno della voce SA 1604, ottenuti da tonni non originari della voce SA 0302 o 0303, sono considerati originari di uno Stato dell'ESA alle condizioni specificate agli articoli da 2 a 4 della presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica su base annua ai prodotti e ai quantitativi stabiliti nell'allegato della presente decisione provenienti da uno Stato dell'ESA che sono dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 4

1. Le autorità doganali degli Stati dell'ESA effettuano controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1.
2. Entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, le autorità doganali di tali paesi trasmettono alla Commissione, attraverso la segreteria del Comitato di cooperazione doganale, una dichiarazione dei quantitativi per cui sono stati emessi certificati di circolazione EUR.1 conformemente alla presente decisione nonché i numeri d'ordine di detti certificati.
3. Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti diciture:

«Derogation — Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017»;

«Déroation — Décision n° 1/2017 du comité de coopération douanière AfoA-UE du 2 octobre 2017»;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 5

1. Gli Stati dell'ESA e l'Unione adottano da parte loro le misure necessarie per applicare la presente decisione.
2. Qualora l'Unione, sulla base di informazioni oggettive, rilevi irregolarità o frodi oppure l'inosservanza ripetuta degli obblighi stabiliti all'articolo 4, può chiedere la sospensione temporanea della deroga di cui all'articolo 1 conformemente alla procedura stabilita all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, dell'APE interinale.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Fatto ad Antananarivo, il 2 ottobre 2017

Sig. M. R. NABEE
Rappresentante dell'ESA
a nome degli Stati dell'ESA

Sig. J. G. SANCHEZ
Commissione europea
a nome dell'Unione europea

ALLEGATO

| N. d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Periodo | Peso netto (tonnellate) |
|-------------|--|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 09.1618 | 1604 14 21, 31 e 41 1604 14 28, 38 e 48 ex 1604 20 70 ⁽¹⁾ | Conserve di tonno ⁽²⁾ | 1.1.2018 — 31.12.2018 | 8 000 |
| | | | 1.1.2019 — 31.12.2019 | 8 000 |
| | | | 1.1.2020 — 31.12.2020 | 8 000 |
| | | | 1.1.2021 — 31.12.2021 | 8 000 |
| | | | 1.1.2022 — 31.12.2022 | 8 000 |
| 09.1619 | 1604 14 26, 36 e 46 | Filetti detti «loins» | 1.1.2018 — 31.12.2018 | 2 000 |
| | | | 1.1.2019 — 31.12.2019 | 2 000 |
| | | | 1.1.2020 — 31.12.2020 | 2 000 |
| | | | 1.1.2021 — 31.12.2021 | 2 000 |
| | | | 1.1.2022 — 31.12.2022 | 2 000 |

⁽¹⁾ Codici TARIC 1604 20 70 30, 1604 20 70 40, 1604 20 70 50, 1604 20 70 92 e 1604 20 70 94.

⁽²⁾ In qualsiasi condizionamento corrispondente al concetto di «conserve» ai sensi della voce SA 1604.